



COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

ORDINANZA N. 97/2009

Oggetto :

Disposizioni per l'adeguamento alle nuove norme in materia di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente previste dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Verifica requisiti alloggi.

IL SINDACO

Premesso che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223 prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che stabilisce la propria dimora abituale in un comune;

Preso atto di quanto novellato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che introduce la modifica all'art. 1 della citata legge n. 1228/1954, inserendo dopo il primo comma il seguente: *"l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie"*;

Ravvisata la necessità di stabilire l'applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 94/2009 relativamente all'accertamento dei requisiti igienico- sanitari dell'immobile presso cui l'interessato intende fissare la propria residenza, ritenendo detto accertamento una misura a carattere preventivo per verificare la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e della condizione abitativa;

Considerato, infatti, a quest'ultimo proposito, di poter affermare come la condizione abitativa sia un parametro essenziale che misura il grado di integrazione di ogni soggetto nella collettività e di come, nell'accezione di abitazione si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere i requisiti minimi di base, definiti dal legislatore, che permettono ad ognuno di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico-sanitarie, lo svolgimento di attività senza impedimenti e privazioni, convenendo sul fatto che la condizione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

Precisato che la richiesta di iscrizione e variazione anagrafica costituisce diritto soggettivo e in linea generale non deve apparire vincolata da alcuna condizione (cfr. Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995 n. 8) al di fuori di quelle che la legge espressamente prevede, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pongono non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quali distinti e autonomi atti di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio stesso indicato quale dimora abituale;

Vista l'esigenza di provvedere in merito;

ORDINA

- 1) per la motivazione portata in premessa, che all'iscrizione avanzata da qualsiasi soggetto nel registro della popolazione residente del Comune di Bondeno, consegua l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari che conferiscono l'idoneità abitativa all'immobile ove il soggetto interessato intende stabilire la propria residenza, ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2) detto accertamento, da farsi a campione, deve essere effettuato dai competenti Uffici (comunali e dell'Asl) sulla base delle rispettive competenze;
- 3) qualora, in occasione dell'accertamento suddetto sia verificata una situazione particolare in ordine a problemi igienico-sanitari dell'abitazione dichiarata dimora abituale, gli Uffici competenti provvederanno, con specifico procedimento amministrativo, a porre in essere le azioni del caso, tutte finalizzate alla salvaguardia del pubblico interesse inteso nella sua più ampia accezione.
- 4) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, avanti il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, oppure entro 120 giorni dalla stessa data ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- 5) La presente viene pubblicata sul sito internet del Comune di Bondeno.

Bondeno, li 09/11/2009

IL SINDACO
FABBRI Alan